

Decretano :

Art. 1.

Il termine dei lavori della Commissione mista di funzionari dei Dicasteri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze, costituita col decreto interministeriale 18 febbraio 1964 in premesse citato, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Il dott. Armando Zappavigna, ispettore generale nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze viene nominato membro della Commissione in sostituzione del dott. Giovanni Licata, destinato ad altro servizio.

Art. 3.

Il dott. Civita Riccardo, consigliere di terza classe nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, viene nominato segretario della Commissione in sostituzione del dott. Vincenzo De Liso.

Il dott. Vincenzo De Liso, direttore di divisione, continua a far parte della Commissione in qualità di membro.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione spetterà il gettone di presenza nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà, per i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sul capitolo 191, art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione stessa per l'esercizio 1965, e, per i funzionari del Ministero delle finanze, sul cap. 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio 1965.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

RUSO

Il Ministro per le finanze

TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1965
Registro n. 76 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 79. — ANSALONE

(8395)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sulla disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Ritenuta la necessità di emanare il provvedimento ivi previsto;

Decreta :

I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati come dall'allegato elenco che, controfirmato dal Ministro per l'Interno e dal Ministro per l'Industria e commercio, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Ministro per l'Interno

TAVIANI

Il Ministro per l'Industria e commercio

LAMI STARNUTI

ALLEGATO

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).

1. — *Attività soggette a visite annuali*

1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.
2. Centrali di decompressione o di compressione e di imbibimento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.
3. Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).
4. Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, cerasina, eccetera, lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
5. Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.
6. Autorimesse con più di 9 automezzi.
7. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carbolem, vernici nere, eccetera; ed altre eventuali lavorazioni affini.
8. Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescenti - plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).
9. Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).
10. Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).
11. Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzole, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metilefilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) non-

ché di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini.

12. Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

13. Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce.

14. Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

15. Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati.

16. Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

17. Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce.

18. Opifici per la idrogenazione di oli e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine.

19. Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonché i relativi diluenti e plastificanti.

20. Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di oli creosotati nel legno.

21. Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili.

22. Fabbriche di surrogati del caffè.

23. Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di oli vegetali.

24. Opifici per la fabbricazione degli inchiostri con solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo.

25. Stabilimenti di produzione o depositi di fosforo.

26. Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento.

27. Distillerie e depositi di alcool e acquavite.

28. Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.

29. Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.

30. Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloido, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.

31. Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.

32. Fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc. ed altri prodotti affini.

33. Centrali ed impianti per la produzione di:
gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);

gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);

gas di carburazione (aria carburata).

34. Stabilimenti di produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

35. Aziende per la produzione di polvere di carbone.

36. Distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) per motori a combustione interna.

37. Impianti nucleari (art. 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

38. Impiego di isotopi radioattivi (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

39. Commercio di materie radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185): esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive.

40. Trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in possesso di autorizzazione permanente (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

II. — Attività soggette a visite biennali

41. Molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore; Silos.

42. Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.

43. Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti.

44. Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione.

45. Fabbriche di liquori Fabbriche di profumi.

46. Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti.

47. Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati dai teatri).

48. Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.

49. Stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc., della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altre di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, ecc., confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini).

50. Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredi in legno, di serramenti di legno, di scale di legno di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.

51. Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessuti compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili prodotti.

52. Opifici per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

53. Stabilimenti per produzione di oli vegetali.

54. Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini.

55. Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini.

56. Fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore.

57. Depositi di clorati entro l'abitato.

58. Depositi di prodotti di cui al n. 15.

59. Depositi all'ingrosso di prodotti di cui al n. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per le industrie della carta.

60. Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, altri prodotti affini.

61. Impianti centralizzati di metano per uso civile.

62. Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione.

63. Stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di quelli a carattere artigianale.

64. Officine per la verniciatura a spruzzo o a pennello con vernici infiammabili.

III. — Attività soggette a visite triennali

65. Produzione o deposito di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloido e locali per la revisionatura degli stessi.

66. Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.

67. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie.

68. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.
 69. Tipografie.
 70. Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carbotium, di vernici nere, ecc., per quantità superiori ai 50 quintali.
 71. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 20 quintali.
 72. Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli.
 73. Forni alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettone e pasticcerie diverse.
 74. Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonché di prodotti della carta in genere.
 75. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.
 76. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.
 77. Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre 5 addetti.
 78. Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido.
 79. Drogherie e mesticherie.

IV. — Attività soggette a visite quinquennali

80. Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nello art. 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.
 81. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaioni di gomma, ecc.), con più di 5 operai addetti.
 82. Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica.
 83. Lavanderia a secco e tintorie.
 84. Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.
 85. Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi di prodotti di cui al n. 50.
 86. Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (alcol, a spirito, a lacca), e di quelle cellulose e con i relativi diluenti e plastificanti.
 87. Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali.
 88. Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente numero 52.
 89. Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile.
 90. Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, manufatti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, ecc.) con esclusione dei laboratori a carattere artigianale.
 91. Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.
 92. Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela.
 93. Stazioni di servizio per autoveicoli.
 94. Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili.
 95. Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
 96. Centrali termoelettriche di produzione.
 97. Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati.

V. — Attività soggette a visite « una tantum »

98. Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti.
 99. Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.
 100. Centrali idroelettriche di produzione.

Il Ministro per l'Interno
TAVIANI

Il Ministro per l'Industria e commercio

LAMI STARNUTI

(8162)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

Disposizioni concernenti la produzione e la distribuzione della tuberculina per le prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, approvato con regio decreto 13 giugno 1905, n. 407;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, 11 marzo 1965;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1965, recante disposizioni sulla produzione e sulla distribuzione della tuberculina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, numero 615;

Decreta:

Art. 1.

La tuberculina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è la « PPD tipo Weybridge ».

La tuberculina deve essere prodotta nei due tipi bovino ed aviario utilizzando rispettivamente i ceppi An₅ e D₁ e deve essere usata per via intradermica.

La concentrazione della tubercolo-proteina è stabilita come segue:

- a) mg 1/cc per la tuberculina PPD bovina;
 b) mg 0,5/cc per la tuberculina PPD aviario;

Per l'esecuzione della prova intradermica semplice la dose singola da iniettare è di cc. 0,1, corrispondente, per la tuberculina PPD bovina, a 3000 U.I.

Per l'esecuzione della prova intradermica comparativa le dosi singole da iniettare sono rispettivamente di cc. 0,2 per la tuberculina PPD bovina e di cc. 0,1 per la tuberculina PPD aviario.

La tuberculina PPD liquida, conservata a + 4°C, ha una validità di 6 mesi. La tuberculina PPD liofilizzata ha, nelle stesse condizioni di conservazione, una validità di cinque anni.

Art. 2.

La tuberculina di cui all'articolo precedente prodotta per conto del Ministero della sanità deve essere preparata secondo le tecniche stabilite nell'allegato al presente decreto.

Il Ministero della sanità disporrà i controlli che riterrà necessari per assicurare che la preparazione avvenga secondo le norme all'uopo fissate.

Gli istituti produttori non possono porre in vendita a privati la tuberculina di cui al primo comma del presente articolo senza l'autorizzazione prevista dall'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

La tuberculina prodotta ai fini del presente decreto è distribuita gratuitamente per il tramite degli Uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.